

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2223)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1967 (V. Stampato n. 2297)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 maggio 1967*

Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella A di cui alla legge 1° dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica, è sostituita dalla seguente:

RUOLO DEL PERSONALE.

Carriera direttiva.

Qualifica:

Direttore generale;
Ispettore generale;
Direttore di divisione;

Direttore di sezione;
Consigliere di prima classe;
Consigliere di seconda classe;
Consigliere di terza classe.

Carriera di concetto.

Qualifica:

Revisore capo;
Revisore principale;
Primo revisore;
Revisore;
Revisore aggiunto;
Vice revisore.

Carriera esecutiva.

Qualifica:

Ufficiale superiore di statistica;
Ufficiale capo di statistica;
Ufficiale di statistica di prima classe;
Ufficiale di statistica di seconda classe;
Ufficiale di statistica di terza classe;
Ufficiale aggiunto di statistica.

Carriera ausiliaria.

Qualifica:

Commesso;
Usciere capo;
Usciere;
Inserviente.

Carriera ausiliaria tecnica.

Qualifica:

Agente tecnico capo;
Agente tecnico.

Art. 2.

Per l'avanzamento nelle singole carriere previste dall'articolo precedente valgono le norme del regolamento interno dell'Istituto di cui al secondo comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.